



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

**A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario**

COORDINATORE

**Dr. Massaro Francesco**

DIRIGENTE SETTORE

**Dr. Irlando Antonio**

DECRETO N°	DEL	A.G.C.	SETTORE	SERVIZIO	SEZIONE
<b>161</b>	<b>23/10/2012</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	-	-

Oggetto:

***Reg. CE 1234/2007 del 22/10/2007 e D.M. 27/11/2008 n. 5396, modificato dal DM del 4/08/2010 n. 7407. Usi alternativi dei sottoprodotti della Vinificazione a decorrere dalla Campagna vitivinicola 2012/2013.***

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data dell'invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio	_____
	Data dell'invio al settore Sistemi Informativi	_____



## *Giunta Regionale della Campania*

### IL DIRIGENTE

#### **Premesso che:**

- l'Organizzazione Comune di Mercato (OCM) nel settore vitivinicolo è disciplinata dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 e dal Regolamento (CE) attuativo della Commissione n. 555/2008;
- con decreto ministeriale del 31/07/2006 sono state emanate le disposizioni nazionali di attuazione della normativa comunitaria concernente l'OCM vitivinicola ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della Legge 20/02/2006, n. 82 ed è stato previsto l'obbligo di procedere alla denaturazione delle fecce, prima della loro estrazione dalla cantina, mediante l'aggiunta di cloruro di litio;
- con decreto ministeriale del 27/11/2008, n. 5396 sono state emanate le disposizioni nazionali di attuazione della normativa comunitaria per quanto riguarda la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, ed è stata prevista la possibilità di esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione;
- con decreto ministeriale del 04/08/2010, n. 7407, è stato modificato il DM del 27/11/2008, n. 5396 ed in particolare, all'art. 1, è stata prevista la possibilità di utilizzare i sottoprodotti della vinificazione per usi agronomici;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 251 del 29/09/2010 la Regione Campania - A.G.C. 11 - Settore Interventi per la Produzione Agricola, ha disciplinato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22/10/2007 e del D.M. del 27/11/2008 n. 5396, come modificato dal DM del 04/08/2010, gli usi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione nella Regione Campania per la campagna vitivinicola 2010/2011, confermando la validità di dette disposizioni anche per la campagna vitivinicola 2011/2012;
- con decreto ministeriale del 26/11/2010, prot. n. 9935, è stato modificato il decreto ministeriale del 31 luglio 2006, prevedendo che le fecce di vino destinate ad uso agronomico di cui all'art. 5 del DM del 27/11/2008, come modificato dal DM del 04/08/2010, devono essere denaturate mediante l'aggiunta di solfato ferroso per uso agricolo;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n. 343 del 17/12/2010 la Regione Campania - A.G.C. 11 - Settore Interventi per la Produzione Agricola, ha recepito le disposizioni di cui al citato DM del 26/11/2010, prot. n. 9935, modificando l'allegato A del DDR n. 251 del 29/09/2010, limitatamente al punto b) del paragrafo 2, prevedendo l'utilizzo del Solfato ferroso per uso agricolo, quale denaturante delle fecce di vino destinate all'uso agronomico.

**Preso atto** delle numerose richieste di chiarimento in ordine all'uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione, pervenute per le vie brevi da alcuni produttori vitivinicoli della Regione Campania che trasformano in via prevalente le uve di provenienza aziendale;

**Ritenuto necessario**, sulla base dell'esperienza realizzata in due anni di applicazione a livello regionale della normativa in materia e per una maggiore efficacia e semplificazione degli adempimenti da parte dei produttori, provvedere ad alcuni adeguamenti e chiarimenti delle disposizioni applicative approvate dalla Regione Campania di cui all'allegato A del DDR n. 251/2010, di modo da poter migliorare le stesse e consentire ad alcuni soggetti adeguatamente organizzati dal punto di vista gestionale e aziendale di poter beneficiare delle opportunità offerte dalla disciplina dell'uso alternativo dei sottoprodotti derivanti dai processi vitivinicoli.

**Considerato che** le disposizioni regionali in materia di usi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione, già adottate nelle precedenti campagne, con le modifiche di cui al presente provvedimento, possano avere efficacia anche per la campagna vendemmiale 2012/2013 e per le



## *Giunta Regionale della Campania*

campagne future, facendo salva l'eventuale necessità di adeguamento in caso di modifica della legislazione comunitaria o nazionale in materia;

**Visto** il Decreto Dirigenziale Regionale del Settore SIRCA n. 316 del 26 luglio 2012, relativo alla determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2012, che prevede che le fermentazioni devono concludersi entro il 31 dicembre 2012 salvo deroghe comunicate all'Ispektorato Centrale Qualità e Repressione Frodi (ICQRF) territorialmente competente.

**TENUTO CONTO** che è interesse dell'Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate.

### **VISTI:**


- l'art. 4, comma 6, della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2006";
- l'art. 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Interventi per la Produzione Agricola

### **DECRETA**

*Per i motivi richiamati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati*

1. **A decorrere dalla campagna vendemmiale 2012/2013**, fermo tutto quant'altro riportato nell'allegato A del DDR n. 251 del 28/09/2012 come modificato da DDR n. 343 del 17/12/2010, nel medesimo allegato A sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni al testo:
  - al paragrafo 1- Definizioni, il testo della lettera a) produttore, è sostituito con il seguente testo: *"produttore; qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche provenienti in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei vigneti di cui abbia il titolo di conduzione, da mosto di uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati"*;
  - al paragrafo 2- Modalità e tempi di impiego, il testo del primo capoverso è sostituito dal seguente testo: *"Possono effettuare l'utilizzo alternativo ai fini agronomici dei sottoprodotti di cui alla precedente lettera b) i produttori, come definiti alla lettera a) del paragrafo 1, che abbiano titolo di conduzione di superfici agricole, come risultanti dal fascicolo aziendale, nei limiti di un quantitativo massimo annuo di 3 t/ha, con esclusione dei suoli indicati alla lettera c) del presente paragrafo 2"*.
2. Resta valida la variazione del testo del punto b) del paragrafo 2 dell'allegato A del DDR n. 251 del 28/09/2010, come modificato da DDR n. 343 del 17/12/2010 nel seguente testo:
  - *"le fecce di vino destinate all'uso agronomico devono essere denaturate con Solfato ferroso per uso agricolo, correttivo indicato nell'Allegato III - punto 2.2 del decreto legislativo n. 75/2010, avente titolo minimo di 90% in solfato ferroso eptaidrato. L'aggiunta del denaturante deve essere effettuata prima dell'estrazione delle fecce dalla cantina e nella misura minima di 100 grammi per ogni 100 litri di feccia"*.



### ***Giunta Regionale della Campania***

3. Le disposizioni regionali in materia di usi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione, già adottate nelle precedenti campagne e gli adempimenti a carico del produttore, con le modifiche di cui al presente provvedimento, sono confermate per la campagna vendemmiale 2012/2013 e per le campagne successive, facendo salva l'eventuale necessità di adeguamento in caso di modifica della legislazione comunitaria o nazionale in materia.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'ICQRF, al Settore SIRCA, agli STAPA-CePICA, alle OOPP di categoria della Regione Campania, ai Consorzi di Tutela dei vini e alle Cantine Sociali regionali, per le attività di competenza.
5. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

- F.to Irlando -